

nell'odierno lotto 4, rientra nella nuova conformazione del lotto 6, nonché che preliminarmente alla previsione della nuova conformazione sia il titolo di subingresso in sanatoria al precedente concessionario, Tiziana Angelini nella qualità di Curatore Fallimentare della società ex Pennile Srl, alle aree si come risultanti al momento dell'atto notarile in occasione di aggiudicazione definitiva del complesso aziendale oggetto Sentenza di fallimento del Tribunale di Ascoli Piceno n. 30/2016 del 26.05.2016, il concessionario si impegna alla presentazione della domanda concessoria inserendo in seno al lotto 6, nella odierna conformazione con puntuale elaborato planimetrico, la previsione del citato manufatto di facile rimozione che in quanto tale viene espunto dal nuovo lotto 4 così come risultante all'esito della citata ripermetrazione.

24) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale tramite F23**

Ondamarina snc  
di Malavolta Remo & C.

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in San Benedetto del Tronto (AP) via Fiscoletti n. 25.

Ancona, addì 18.12.2020

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri

IL CONCESSIONARIO  
Ondamarina snc  
di Malavolta Remo & C.

L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott. Luca Grisostomi

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona
il 31/12/2020 al n° 1823 serie 1
con l'esazione di euro 314,00
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)

N. 02-23 del registro  
Concessioni - Anno 2020

N. 1738 del repertorio

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INSTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata dal sig. Malavolta Remo, in qualità di legale rappresentante della società Ondamarina S.n.c. di Malavolta Remo & C. C.F./P.IVA 01289690446 con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) via Fiscoletti n. 25, prot. n. ARR-9427 del 23.11.2017 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-14556 in data 14.12.2020;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 18.12.2017 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;  
Visto il Verbale di Riunione del 25.01.2018 con cui sono state concordate le operazioni di attuazione del programma del vigente P.R.P. di San Benedetto del Tronto per la ripermetrazione dei cantieri navali situati in Via Fiscoletti;  
Vista la delibera n. 18 in data 22.02.2018 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 15.10.2020 PR\_APUTG\_Ingresso0056708\_20201015 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;  
Viste le attestazioni di avvenuto pagamento del canone demaniale dovuto per gli anni 2018, dell'importo di € 1.568,21, e 2019 dell'importo di € 1.615,26, richiesti con atti di accertamento n. 02-100/18 del 18.09.2018, n. 02-16319 del 13.12.2019, n. 02-178/19 del 24.12.2019 e relativo conguaglio richiesto con atto di accertamento n. 02-27/20 del 07.02.2020;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone demaniale dovuto per l'anno 2020 dell'importo di € 1.603,15, richiesto con atto di accertamento n. 02-28/20 del 07.02.2020;  
Vista l'appendice di dichiarazione n. 600298451 alla polizza fidejussoria n. 75915081 emessa in data 02.02.2018 dalla società Allianz S.p.a. - Agenzia di San Benedetto del Tronto - dell'importo di € 6.000,00 e l'appendice di dichiarazione n. 600298452 alla polizza fidejussoria n. 54970053 emessa in data 02.02.2018 dalla società Allianz S.p.a. - Agenzia di San Benedetto del Tronto - dell'importo di € 3.098,74, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;  
Vista la polizza assicurativa n. 390367624 emessa in data 11.07.2019 dalla società Generali Italia S.p.a. - Agenzia di San Benedetto del Tronto per l'importo di € 1.000.000,00 unico, quale assicurazione RCT-RCO, nonché relativo atto di dichiarazione n. 003 emesso in data 02.12.2020 per l'importo di € 250.000,000 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale  
Visti gli atti d'ufficio;

**CONCEDE**

Alla società **Ondamarina S.n.c. di Malavolta Remo & C.** codice fiscale **01289690446**  
di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 1.193,00** situato nel **Comune di San Benedetto del Tronto** e precisamente nel **Porto di San Benedetto del Tronto** allo scopo di **mantenere un'area scoperta recintata di mq. 1.189,77 - lotto n. 4 del vigente P.R.P. - n. 1 vasca imhoff di mq. 2,73 e n. 2 pozzetti per mq. 0,50 il tutto adibito a cantiere navale, di cui ml. 5,00 dal confine da utilizzare come area di sosta dei veicoli e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:**  
Canone dovuto anno 2018 = € 1.568,21 (dal 01/01/2018 al 31/12/2018, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2018 al 31/12/2021**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuto;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 10) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 12) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) L'esercizio della concessione non dovrà recare sollecitazioni a terra superiori a quelle degli ordinari carichi stradali.
- 15) Nell'esercizio della concessione, a cure ed oneri del competente soggetto concessionario, dovranno essere adottate tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la pubblica circolazione viaria. In particolare, a tal proposito, si raccomanda la predisposizione in sito di segnaletica e dispositivi adeguati di interdizione all'accesso da parte di non addetti all'area in concessione.
- 16) I materiali e le attrezzature in deposito sull'area in concessione dovranno riportare, in ogni momento, condizioni tali da non costituire pericolo per la pubblica incolumità.
- 17) Prevedendosi nella fattispecie lo svolgimento anche di attività commerciali, a cure ed oneri del competente soggetto concessionario, dovranno essere individuate ed attuate tutte le misure necessarie per garantire la frequentazione da parte dell'utenza dell'area oggetto della concessione, ciò in relazione a tutti i rischi specifici ivi prevedibili.
- 18) Restano in capo al competente soggetto concessionario tutti gli obblighi per legge ricorrenti nello svolgimento delle attività a cui la concessione verte, con particolare riguardo alle norme in materia di prevenzione incendi, sicurezza fisica e salute dei lavoratori, tutela ambientale.
- 19) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006, ove dovuto.
- 20) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 21) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 22) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 23) Tenuto conto della nuova ripermimetrazione come da Verbale di Riunione del 25.01.2018 che ha determinato una rimodulazione dei precedenti lotti, il manufatto di facile rimozione, in origine previsto nel lotto oggi inglobato